

Studio Legale
Avv. Rosario M. Giuffrè

Via Dem. Tripepi n. 57/C - 89125 Reggio Calabria - Tel/Fax 0965/810066-3200610360
Email: rosariogiuffre1@gmail.com Pec: rosariogiuffre@avvocatirc.legalmail.it
Patrocinante in Cassazione

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – ROMA

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

R.G. 12309/2022

DECRETO N. 06606/2022

Il sottoscritto **Avv. Rosario M. Giuffrè** (c.f.: GFFRRM67E03H224B) - Pec: rosariogiuffre@avvocatirc.legalmail.it, quale difensore della **Dott.ssa Antonia Giovanna Modaffari** (cod. fisc. MDFNNG83P59F112F), in ottemperanza all'autorizzazione di cui al Decreto n. **06606/2022**, **resa dal TAR Lazio, Roma, Sez. IV, in data 24.10.2022 nell'ambito del giudizio R.G. n. 12309/2022.**

AVVISA CHE

L'Autorità adita è il **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. Quarta.**

Il ricorso incardinato ha il seguente numero di **R.G. 12309/2022** ed è stato presentato dalla **Dott.ssa Antonia Giovanna Modaffari,**

CONTRO

- **LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con sede in Roma - Via dei Portoghesi 12;

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro pro tempore per la carica domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con sede in Roma - Via dei Portoghesi 12;

- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, ASSOCIAZIONE FORMEZ PA** (C.F. 80048080636) in persona del Presidente legale rapp.te ro tempore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.

Avv. Rosario M. Giuffrè

80224030587) con sede in Roma - Via dei Portoghesi 12.

Con il ricorso la **Dott.ssa Antonia Giovanna Modaffari** ha chiesto l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:

- del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove selettive scritte del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 1.660 (milleseicentossessanta) unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 IV^ Serie Speciale del 1-4-2022);

- dei verbali di correzione delle prove;

- degli atti di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti;

- dell'elenco-graduatoria dei candidati giudicati idonei a sostenere la prova selettiva nella parte in cui non è stata inclusa in esso l'odierna ricorrente.

Ha altresì impugnato, chiedendone contestualmente l'annullamento, ogni altro atto connesso, collegato e/o presupposto, che ha comportato la non idoneità/ mancata ammissione della ricorrente alle prove selettive scritte, con richiesta di **ACCERTAMENTO** del diritto della ricorrente alla partecipazione alle prove selettive scritte sulla base dei titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente ammissione della stessa a sostenere la prova selettiva scritta, **PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ** del *modus operandi* della P.A. in relazione alla erronea esclusione della ricorrente per omesso inserimento e registrazione della domanda regolarmente inoltrata. **CON CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA** delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a consentire alla ricorrente l'espletamento della prova selettiva scritta, previa nomina di apposita commissione esaminatrice, o **IN SUBORDINE AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE**, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente;

I **Motivi Di Diritto** sui quali si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI: ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. MOTIVAZIONE APPARENTE / CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

Nel caso di specie, la ricorrente, pur avendo regolarmente inoltrato la domanda nei termini così come previsto nel bando, si è vista esclusa illegittimamente perchè non avrebbe presentato la sua candidatura, circostanza non rispondente al vero.

La illegittimità del provvedimento di non ammissione alle prove selettive orali adottato nei confronti della candidata odierna ricorrente emerge, innanzitutto, in relazione alla evidente carenza / insufficienza e contraddittorietà della motivazione posta a base della mancata convocazione della ricorrente. Infatti, nella pagina del sito della Formez, inopinatamente appare la dicitura “*domanda non presentata*”, quando invece la domanda era stata regolarmente inoltrata nei modi previsti in data 27 aprile 2022 alle ore 15:50:36, per il profilo “Codice Tecnico di Amministrazione”, con numero di **ordine attribuito 000003299454**, come si evince chiaramente dall’attestazione estratta dal sito del Ministero della Giustizia, che si allega in atti.

2. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 35, COMMA 1, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L’art. 35 D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (cd. Testo Unico del Pubblico impiego – T.U.P.I.) prevede che le assunzioni nella P.A. avvengano per il tramite di “procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso

Avv. Rosario M. Giuffrè

dall'esterno" e che tali procedure di reclutamento debbano essere conformate ai principi di:

“a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 364, legge n. 145 del 2018)

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso” (comma 3).

Altro principio di ordine generale prevede la "par condicio tra candidati", secondo cui, per tutti, **devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti**, di espletamento e valutazione delle prove.

Proprio in ossequio al principio del favor participationis nelle procedure selettive, l'amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, consentendo così all'interessata di

integrare la domanda con le dichiarazioni omesse secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura, dal momento che il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini la candidata nell'allegazione di titoli non tempestivamente consegnati (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3373/2018).

3. VIOLAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L. N. 241/1990 E ALL'ART. 71 DEL D.P.R. N. 445/2000. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 11, 97 e 117 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

La ricorrente ha regolarmente inoltrato la domanda nei modi e termini previsti previsti in data 27 aprile 2022 alle ore 15:50:36, per il profilo “Codice Tecnico di Amministrazione”; la domanda ha numero di **ordine attribuito 000003299454**.

Inspiegabilmente però, nel momento in cui sono state disposte le convocazioni per sostenere la prova scritta, sul sito di Formez, all'interno del suo profilo, è apparsa la dicitura “Candidatura non presentata”. Come sopra specificato, la ricorrente ha cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con gli uffici competenti fin da quella data (17 giugno 2022), al fine di poter sostenere le prove scritte, ma non ha avuto alcun riscontro se non quello del 20 giugno 2022, con il quale la segreteria della Formez PA rispondeva di rivolgersi ad altro indirizzo “protocollo@pec.formez.it”, al quale peraltro nei giorni precedenti erano già state inviate n. 3 pec.

Nella fattispecie oggetto del presente ricorso, in assenza di irregolarità nella presentazione della domanda, la ricorrente, pur avendo regolarmente

Avv. Rosario M. Giuffrè

inoltrato la domanda nei termini così come previsto nel bando, si è vista esclusa illegittimamente e/o comunque per un errore tecnico della piattaforma deputata alla ricezione delle domande, la quale non ha registrato regolarmente la sua candidatura.

Da quanto argomentato deriva, quindi, che il provvedimento di non ammissione alla prova orale della ricorrente Dott.ssa Modaffari è certamente meritevole di annullamento giurisdizionale, nella misura in cui esso risulta adottato sulla base di omessa valutazione della domanda regolarmente inoltrata nei termini di legge e con le modalità previste all'interno del bando.

IN SUBORDINE: RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE

La mancata convocazione alla prova selettiva scritta, dovuta alla condotta illegittima delle amministrazioni convenute, ha causato alla ricorrente un grave pregiudizio consistente nella perdita della possibilità di partecipare in maniera attiva al concorso, e quindi di proseguire con le prove successive, a seguito delle quali avrebbe potuto essere giudicata idonea per l'assunzione nel profilo professionale indicato, con conseguente evidente pregiudizio di natura professionale ma anche economico, consistente nella mancata corresponsione dello stipendio previsto per il profilo professionale scelto, per tutto la durata del rapporto lavorativo.

I controinteressati rispetto alle pretese azionate dalla ricorrente sono tutti i concorsisti risultati idonei rispetto alla graduatoria di merito del Concorso Ministero Giustizia – Profili Tecnico di Amministrazione Reggio Calabria, Area Terza, Fascia Economica F1 Codice AMM_RC.

AVVISA INOLTRE CHE

il Tar Lazio - Roma, con **Decreto cautelare n. 06606/2022** depositato il 24.10.2022, ha statuito che: *“preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di individuazione – e comunque, di reperimento – dei soggetti aventi qualifica di “controinteressati”; ritenuto che occorra pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami,*

Avv. Rosario M. Giuffrè

mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

-che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

-che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito “www.giustizia-amministrativa.it” dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

Avv. Rosario M. Giuffrè

- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento. Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G n. 12309/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R".

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e del Decreto n. 06606/2022 reso dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicato il 24.10.2022, sub R.G. n. 12309/2022.

Avv. Rosario M. Giuffrè

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo: i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, del decreto cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento; ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro **dieci giorni** dal presente avviso al seguente indirizzo PEC: **rosariogiuffre@avvocatirc.legalmail.it**, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Al presente avviso sono allegati:

- 1) Testo integrale del ricorso;
- 2) Decreto Tar Lazio-Roma n. 06606/22 del 24.10.22;
- 3) Graduatoria di merito del Concorso Ministero Giustizia - Profili Tecnico di Amministrazione Reggio Calabria, Area Terza, Fascia Economica F1 Codice AMM_RC.

Reggio Calabria-Roma, 02.11.2022

Avv. Rosario M. GIUFFRÈ